

Ministero dell'Ambiente e della Sicurexxa Energetica

Dipartimento per l'Energia Direzione Generale Fonti energetiche e Titoli Abilitativi

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il Decreto-Legge 7 febbraio 2002, n. 7, concernente misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale, convertito con modificazioni dalla Legge 9 aprile 2002, n. 55 e s.m.i., e, in particolare, l'art. 1, in base al quale gli impianti di produzione di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici, i sistemi di accumulo elettrochimico da realizzare in aree non industriali in configurazione "*stand alone*", o da realizzare all'interno di centrali superiori ai 300 MW termici, nonché i relativi interventi di modifica, sono dichiarati opere di pubblica utilità e soggetti ad autorizzazione unica che sostituisce autorizzazioni, concessioni e atti di assenso comunque denominati, previsti dalle norme vigenti;

VISTO il Decreto-Legge 18 febbraio 2003, n. 25, convertito con modificazioni dalla Legge 17 aprile 2003, n. 83, e s.m.i., recante disposizioni urgenti in materia di oneri generali del sistema elettrico e di realizzazione, potenziamento, utilizzazione e ambientalizzazione di impianti termoelettrici;

VISTA la Legge 23 agosto 2004, n. 239, e s.m.i., concernente il riordino del settore energetico e la delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia;

VISTI il Decreto Interministeriale del 18 settembre 2006, così come modificato con successivi Decreti del 9 novembre 2016 e del 30 dicembre 2022, e la Circolare ministeriale del 4 maggio 2007, concernenti la regolamentazione del contributo dovuto per le attività istruttorie del Ministero dello Sviluppo economico, oggi Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica (ex art. 1, comma 110, della Legge 23 agosto 2004, n. 239 e s.m.i.);

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., recante norme in materia ambientale:

VISTA la Legge 23 luglio 2009, n. 99 e s.m.i., che ha modificato ed integrato il Decreto-Legge 7 febbraio 2002, n. 7 e s.m.i., introducendo l'acquisizione dell'intesa regionale su proposta ministeriale;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTO il Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i. recante Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia;



VISTO il Decreto-Legge 29 agosto 2003, n. 239 e s.m.i. recante disposizioni urgenti per la sicurezza del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia, ed in particolare:

- l'art. 1-quater, comma 1, secondo il quale l'autorizzazione rilasciata ai sensi del Decreto-Legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 aprile 2002, n. 55, ovvero del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1998, n. 53, concernente la realizzazione o il ripotenziamento di centrali termoelettriche di potenza superiore a 300 MW termici, decade ove il titolare dell'autorizzazione, entro dodici mesi dal momento in cui il provvedimento di autorizzazione è divenuto inoppugnabile, a seguito della definizione di eventuali ricorsi in sede giurisdizionale, non comunichi di avere dato inizio ai lavori di realizzazione dell'iniziativa;
- l'art. 1-quater, comma 2, in cui è stabilito che il termine di cui al comma 1 si intende al netto dei tempi necessari per l'eventuale ottenimento della licenza edilizia e delle autorizzazioni relative alle opere connesse e di eventuali ritardi dovuti a cause di forza maggiore che il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di segnalare e documentare;

VISTO il Decreto-Legge 1° marzo 2021, n. 22, che, modificando le attribuzioni degli attuali Dicasteri di cui al Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e s.m.i., ha istituito il Ministero della Transizione Ecologica trasferendo a quest'ultimo le funzioni in materia di energia di competenza del Ministero dello Sviluppo economico;

VISTO altresì il Decreto-Legge 11 novembre 2022, n. 173, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri" e, nello specifico, l'articolo 4 che prevede che il Ministero della Transizione Ecologica assuma la nuova denominazione di Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica;

VISTO il Decreto-Legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune" convertito con modifiche dalla legge n. 41 del 21 aprile 2023;

VISTO il Decreto Direttoriale n. 55/09/2022 del 2 agosto 2022, con cui la società Enel Produzione S.p.a. è stata autorizzata, ai sensi e per gli effetti del D.L. n. 7/2002 e s.m.i., alla realizzazione di un sistema di stoccaggio dell'energia "Battery Energy Storage System" (BESS) con una potenza di 100 MW nel Comune di Montalto di Castro (VT), denominato "Montalto BESS 1"; in conformità al progetto presentato (istanza prot. *ENEL-PRO-06/10/2021-0015206* acquisita al prot. MiSE n. 0029887 del 06.10.2021), nel rispetto vincolante delle prescrizioni e condizioni formulate dalle Amministrazioni interessate nel corso del procedimento, e nel rispetto del programma temporale dei lavori definito nel suddetto decreto;

VISTA la nota prot. *ENEL-PRO-11/07/2023-0011796*, acquisita al prot. MASE n. 0113155 dell'11.07.2023, con la quale la società Enel Produzione S.p.A. ha comunicato formalmente che, in riferimento all'impianto autorizzato con Decreto n. 55/09/2022, in coerenza con il preventivo di connessione emesso da Terna S.p.A. avrebbe proceduto alla realizzazione del sistema di accumulo per una potenza inferiore, pari a 44,5 MW, anziché di 100 MW, come previsto nel progetto già autorizzato con il Decreto sopra menzionato;



VISTA la nota prot. *ENEL-PRO-28/07/2023-0012823*, acquisita al prot. MASE n. 0124541 del 28.07.2023, con la quale la società Enel Produzione S.p.A. ha comunicato formalmente l'avvio dei lavori di cui al Decreto n. 55/09/2022;

VISTA la nota (di seguito: Istanza) prot. E*NEL-PRO-29/11/2023-0019913*, acquisita al prot. MASE n. 0196139 del 30.11.2023, con cui la Società Enel Produzione S.p.A. (di seguito: il Proponente), ai sensi del DL 7/2002 e s.m.i., ha presentato istanza di modifica dell'Autorizzazione Unica rilasciata con Decreto n. 55/09/2022, relativa all'installazione di un sistema di accumulo a batterie (BESS) avente potenza di 100 MW denominato Montalto BESS 1, tramite varianti progettuali;

CONSIDERATO che il combinato disposto dell'art. 1, comma 110, della Legge 23 agosto 2004, n. 239, e s.m.i. e del Decreto Interministeriale 18 settembre 2006, così come modificato con successivo Decreto del 9 novembre 2016, nonché della Circolare ministeriale del 4 maggio 2007, stabilisce che il versamento delle spese per le attività istruttorie tecniche e amministrative e per le conseguenti necessità logistiche e operative, poste a carico del soggetto richiedente, sono dovute per i progetti di realizzazione e di verifica di impianti e di infrastrutture energetiche di valore superiore a 5 milioni di euro;

PRESO ATTO che con la citata istanza del 30.11.2023, il Proponente ha dichiarato che il valore delle opere di integrazione e modifica del progetto fosse pari a 1,933 milioni di euro, e pertanto non è dovuto il versamento dei summenzionati oneri istruttori;

PRESO ATTO che, il progetto di variante, presentato con l'Istanza del 30 novembre 2023, prevede, rispetto a quanto già autorizzato con Decreto n. 55/09/2022, le seguenti modifiche:

- ammodernamento della SSE 150 KV esistente con inserimento elettromeccanico di un modulo ibrido 150 KV di nuova installazione e con il riposizionamento del palo gatto 150 kV rimanendo all'interno del perimetro della SSE 150 KV esistente;
- o modifica del percorso del cavidotto AT interrato che collegherà la baia AT del nuovo trasformatore alla stazione 150 KV limitrofa all'area BESS;
- o adozione di un generatore diesel di emergenza da 100 KW per l'alimentazione ausiliaria di emergenza dei servizi di sottostazione;
- o implementazione di un sistema autonomo di regimazione e trattamento acque meteoriche segregato dai sistemi della Centrale termoelettrica di Alessandro Volta;
- o implementazione di un sistema antincendio segregato dalla Centrale termoelettrica di Alessandro Volta che comporta:
 - adozione di un nuovo Serbatoio (60 m3) per Approvvigionamento Idrico;
 - utilizzo di sistemi di spegnimento manuali a protezione del trasformatore MT/AT in linea con gli standard e la normativa applicabile, in sostituzione al sistema automatico con sprinklers previsto dal progetto di prevenzione incendi presentato al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Viterbo con istanza *ENEL- PRO 06/10/2021 0015198* e che ha ricevuto parere definitivo favorevole (*ENEL-PRO-31-03-2022-0004977*);

PRESO ATTO altresì che, secondo il progetto già autorizzato, il sistema BESS sarà connesso alla Rete elettrica nazionale (RTN) tramite il punto di connessione delle due unità turbogas TG. "C-D" (che saranno dismesse) dell'esistente stazione GIS 380 kV (modulo GIS numero 2 dell'attuale assetto di connessione alla RTN della centrale:



DATO ATTO quindi che, rispetto alla configurazione già autorizzata con Decreto n. 55/09/2022, non è prevista la realizzazione di nuove opere di rete;

VISTA la nota acquisita al prot. MASE n. 0015601 del 29.01.2024, con cui il Proponente ha presentato integrazioni volontarie all'Istanza del 30.11.2023, trasmettendo il documento "Proposta piano operativo trincee archeologiche preventive", condiviso e definito preliminarmente con la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la provincia di Viterbo e per l'Etruria meridionale, per la sopraggiunta necessità di effettuare trincee archeologiche preventive nell'area della Stazione AT 150 kV esistente;

CONSIDERATO che per il progetto di variante non sono state attivate procedure di valutazione ambientale poiché, sulla base delle modifiche al Decreto-Legge n. 7/2002, introdotte dall'articolo 31, comma 1, lettera a) del D.L. 77/2021 del 31 maggio 2021, la tipologia di realizzazione prevista non rientra tra le opere di cui all'allegato II e II bis del D.Lgs. 152/06 e pertanto non deve essere sottoposta alle procedure di VIA né di Verifica di assoggettabilità a VIA;

VISTA la nota prot. MASE n. 0027448 del 13.02.2024, con la quale la Divisione IV "Infrastrutture energetiche" di questo Dicastero, responsabile del procedimento, a seguito della verifica dei requisiti tecnici ed amministrativi minimi necessari per l'ammissibilità dell'Istanza:

- ha avviato il relativo procedimento per l'autorizzazione, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 7 della Legge 7 agosto n. 1990, n. 241 e s.m.i. e del Decreto-Legge 7 febbraio 2002, n. 7, conv. con mod. dalla L. 55/2002 e s.m.i., alla modifica dell'Autorizzazione Unica di cui al Decreto n. 55/09/2022, relativo all'installazione di un sistema di accumulo a batterie (BESS) avente potenza di 44,5 MW nel Comune di Montalto di Castro (VT), denominato "Montalto BESS 1" tramite varianti progettuali;
- ha indetto la conferenza di servizi in modalità decisoria, ai sensi dell'articolo 14-bis della legge n. 241/90 e s.m.i.;

CONSIDERATO che, con istanza prot. *ENEL-ELF-28/03/2024-0000037* acquisita al prot. MASE n. 0060644 del 29.03.2024, Enel Produzione S.p.A., vista la scissione parziale operata con atto notarile rep. N. 69790, racc. N. 36356 del 25.03.2024, registrato a Roma 5 il 26 marzo 2024 al n. 3113 Serie 1/T, ha richiesto la voltura del Decreto 55/09/2022 e del relativo procedimento di variante nei confronti della società Enel Libra Flexsys S.r.l.;

VISTO il Decreto 55/05/2024/VL del 30 maggio 2024 con il quale la ex Direzione Generale Infrastrutture e Sicurezza dello scrivente Dicastero, ora Direzione generale Fonti energetiche e titoli abilitativi, ha volturato il Decreto 55/09/2022 ed il relativo procedimento di variante alla società Enel Libra Flexsys;

DATO ATTO che nel corso del procedimento sono stati acquisiti i pareri/nulla-osta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14-*bis* della Legge n. 241/90 e s.m.i, di cui all'allegato A al presente Decreto;

RICHIAMATA la nota prot. MASE n. 0113967 del 20.06.2024 con cui la ex Divisione IV "Infrastrutture energetiche" del Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica:



- ha elencato i pareri e le comunicazioni ricevute nel corso del procedimento ed ha comunicato la conclusione favorevole dell'istruttoria:
- ha comunicato di non ritenere necessario l'espletamento della Conferenza di servizi in modalità "sincrona", ai sensi dell'art. 14-ter della legge 241/90 e s.m.i.;

PRESO ATTO delle modifiche normative introdotte dal Decreto-Legge 24 febbraio 2023, n. 13 convertito con Legge n. 41 del 21 aprile 2023, prive di norme transitorie e quindi immediatamente cogenti anche per i procedimenti in corso, secondo cui i sistemi di accumulo elettrochimico *stand alone*, sono autorizzati secondo le disposizioni dell'art, 12 del D.Lgs. n. 387/2003 che non prevede il rilascio dell'Intesa Regionale;

RITENUTO quindi di poter procedere al rilascio dell'Autorizzazione unica per la modifica dell'autorizzazione di cui al Decreto n. 55/09/2022 sulla base di quanto emerso nel corso del Procedimento, concluso con nota prot. MASE n. 0113967 del 20.06.2024;

VISTO l'articolo 83, comma 3 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159, che esclude l'obbligo di acquisizione della documentazione antimafia, tra l'altro, per i rapporti fra i soggetti pubblici ed "altri soggetti, anche privati, i cui organi rappresentativi e quelli aventi funzioni di amministrazione e di controllo sono sottoposti, per disposizione di legge o di regolamento, alla verifica di particolari requisiti di onorabilità tali da escludere la sussistenza di una delle cause di sospensione, di decadenza o di divieto di cui all'articolo 67".

VISTA la nota pec acquisita al prot. MASE n. 0060644 del 29.03.2024 con cui la società Enel Libra Flexys S.r.l. ha dichiarato, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., con riferimento alla clausola antipantouflage ai fini dell'applicazione dell'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. "[...] di non aver concluso (e che non concluderà in futuro) contratti di lavoro subordinato o autonomo, né ha attribuito, o attribuirà, incarichi a ex dipendenti pubblici che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei propri confronti in relazione a specifici procedimenti riguardanti la realizzazione di 11 impianti di accumulo elettrochimico (BESS- Battery Energy Storage System) e un progetto di rifacimento di OCGT, di cui al seguente elenco, della società Enel Libra Flexsys S.r.l. per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro: [...] 5)Montalto 1 BESS (45 MW); [...]"

PRESO ATTO che l'istanza è finalizzata a ottenere l'autorizzazione unica prevista dal Decreto-Legge 7 febbraio 2002, n. 7 e s.m.i. e che l'autorizzazione unica costituisce titolo a realizzare l'intervento, in conformità al progetto di variante approvato dalla Conferenza di Servizi, e in ottemperanza delle conseguenti prescrizioni;

CONSIDERATO che la verifica di ottemperanza alle eventuali prescrizioni compete alle stesse Amministrazioni che le hanno espresse nel corso del procedimento, se non diversamente previsto;

VISTI gli atti d'ufficio, i pareri espressamente formulati e quelli acquisiti ai sensi e per gli effetti dell'14-*bis*, comma 7 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;



CONSIDERATA la positiva conclusione dell'istruttoria;

DECRETA

Art. 1 Autorizzazione

- 1. La Società **Enel Libra Flexys S.r.l.** avente sede in Roma (RM) Via Luigi Boccherini, 15 CAP 00198 codice fiscale n. 17422871008, è autorizzata, ai sensi e per gli effetti del Decreto-Legge 7 febbraio 2002, n. 7, conv. con mod. dalla L. 55/2002 e s.m.i., alla modifica dell'Autorizzazione Unica di cui al Decreto n. 55/09/2022 per l'installazione di un sistema di accumulo a batterie (BESS) avente potenza di 44,5 MW nel Comune di Montalto di Castro (VT), denominato "Montalto BESS 1", in conformità alla variante di progetto presentata con l'Istanza (prot. MASE n. 0196139 del 30.11.2023) integrata con note prot. MASE n. 0015601 del 29.01.2024 e prot. MASE n. 0032925 del 21.02.2024.
- 2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è condizionata dal rispetto di tutte le prescrizioni e condizioni di cui al successivo articolo 4, formulate dalle Amministrazioni interessate nel corso del procedimento.

Art. 2 Progettazione delle opere

- 1. La realizzazione degli interventi avviene in conformità al progetto definitivo, predisposto in coerenza con la variante di progetto presentata dalla Società Enel Produzione S.p.A. con l'istanza di cui all'art. 1, comma 1, integrato con le eventuali modifiche necessarie ad ottemperare alle prescrizioni espresse dalle Amministrazioni interessate, elencate nel successivo articolo 4, rilasciate durante la Conferenza di Servizi.
- 2. In caso di necessità di ulteriori varianti al progetto definitivo, da effettuare anche in corso d'opera, diverse da quelle necessarie per il recepimento delle prescrizioni di cui all'art. 4, la Società Enel Libra Flexsys S.r.l. è tenuta a presentare relativa istanza alla Direzione Generale Fonti energetiche e Titoli Abilitativi del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, ai sensi del D.L. 7/2002 e s.m.i.
- 3. Entro la data di entrata in esercizio commerciale dell'impianto, la Società Enel Libra Flexsys S.r.l. provvede a trasmettere copia del progetto esecutivo "come costruito" alla Direzione Generale Fonti energetiche e Titoli Abilitativi del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, alla Regione Lazio, al Comune di Montalto dii Castro (VT) nonché a tutte le Amministrazioni coinvolte nel procedimento che ne facessero esplicita richiesta.
- 4. Qualora alcune parti di impianto necessitino di essere realizzate in una fase successiva, il termine per la trasmissione del progetto esecutivo relativo a tali parti di impianto, di cui al comma precedente, si intende prorogato fino alla data del loro completamento.

Art. 3 Programma dei lavori

1. Per quanto non espressamente contemplato nel presente Decreto, resta valido il programma



- dei lavori di cui al Decreto n. 55/09/2022 che si intende qui confermato.
- 2. Qualora sia necessaria una proroga del termine di cui all'articolo 3, comma 4, del Decreto n. 55/09/2022, la Società Enel Libra Flexys S.r.l. è tenuta a formalizzare apposita richiesta di proroga alla Direzione Generale Fonti energetiche e Titoli Abilitativi del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.

Art. 4 Prescrizioni

- 1. La Società Enel Libra Flexys S.r.l. è tenuta al rispetto delle prescrizioni di cui ai successivi commi, formulate dalle Amministrazioni interessate che, se non diversamente ed esplicitamente disposto, sono tenute alla verifica del loro esatto adempimento provvedendo ai controlli del caso. Restano comunque ferme tutte le prescrizioni dettate da Amministrazioni, Enti e soggetti competenti alle rispettive verifiche di ottemperanza e derivanti da nulla osta, pareri e atti di assenso comunque denominati acquisiti nel corso del procedimento e non puntualmente elencate nel presente articolo.
- 2. La Società Enel Libra Flexys S.r.l. è tenuta a comunicare al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica Direzione Generale Fonti energetiche e Titoli Abilitativi:
 - a) l'avvenuto deposito del progetto definitivo, sulla cui base verranno eseguite le operazioni autorizzate con il presente provvedimento, presso gli uffici comunali competenti in materia di edilizia;
 - b) il nominativo del direttore dei lavori responsabile, ai sensi delle norme vigenti, della conformità delle opere al progetto definitivo presentato;
 - c) la data di avvio dei lavori di cui all'art. 3, comma 1.
- 3. Ai fini di cui al comma 2, dalla data di inizio lavori sino alla conclusione delle verifiche di ottemperanza delle suddette prescrizioni, la Società Enel Libra Flexys S.r.l. è tenuta a trasmettere al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, al Ministero della Cultura e alla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio territorialmente competente, al Ministero dell'Interno, al Ministero della Salute, al Ministero della Difesa, al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco territorialmente competente, nonché alla Regione Lazio e al Comune di Montalto di Castro (VT) un rapporto concernente lo stato dell'intervento realizzato e l'ottemperanza alle prescrizioni di cui al presente articolo, nel formato approvato da questa medesima Direzione Generale con nota n. 0018393 del 05.11.2007.
- 4. La Società Enel Libra Flexys S.r.l. è tenuta al rispetto delle seguenti **prescrizioni/condizioni** previste da enti/società/amministrazioni intervenuti nel procedimento autorizzativo, che si ritengono vincolanti per la validità della presente autorizzazione e che si aggiungono alle prescrizioni già poste con Decreto n. 55/09/2022:
 - a) Prescrizioni della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Provincia di Viterbo e per l'Etruria Meridionale:
 - i. per quanto riguarda gli aspetti archeologici, nell'area interessata dall'impianto BESS dovranno essere effettuati sondaggi archeologici preliminari come da layout allegato all'Istanza;



- ii. le aree interessate dal percorso del cavidotto e laddove siano previsti movimenti di terra su sedimi non già indagati, dovranno essere eseguite da controllo archeologico in corso d'opera;
- iii. l'assistenza archeologica giornaliera e costante ai lavori di scavo sopra indicati dovrà essere eseguite, sotto la direzione scientifica della Soprintendenza medesima, da personale specializzato nella figura di un archeologo in possesso di adeguata qualificazione ed esperienza, incaricato dal richiedente, di cui dovrò essere comunicato il nominativo contestualmente alla data di avvio dei lavori. La Soprintendenza si riserva, qualora lo ritenesse opportuno e/o in presenza di elementi archeologici, di chiedere ulteriori accertamenti e approfondimenti di scavo archeologico che potrebbero comportare anche una variazione del progetto.
- iv. a conclusione dell'indagine dovrà essere trasmessa alla Soprintendenza una relazione tecnica dettagliata dei risultati della ricerca eseguita, anche se con esito negativo, in formato digitale, completa di giornale di scavo, schede di unità stratigrafiche, cartografia geo-referenziata, planimetrie, rilievi e fotografie (in formato .jpg), eventuale elenco dei reperti e includente una valutazione delle emergenze archeologiche;
- v. il trasporto e lo stoccaggio oltre che la pulitura e una preliminare catalogazione
 dei beni mobili ritrovati nel corso dei lavori presso i luoghi di conservazione
 indicati dalla Soprintendenza, sarà a carico del richiedente;
- vi. i container per l'alloggiamento dei sistemi di accumulo dovranno essere realizzati con materiali non riflettenti.

b) Prescrizioni del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Viterbo:

i. gli interventi che riguardano l'adozione del generatore diesel di emergenza da 100 KW per l'alimentazione ausiliaria di emergenza dei servizi di sottostazione dovranno essere assoggettati alla disciplina della SCIA antincendio.

c) Prescrizioni della l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Direzione Accise – Ufficio Gas Naturale – Energia Elettrica:

- i. ai fini della tutela degli interessi erariali la società Enel Libra Flexys S.r.l. dovrà fornire chiarimenti sull'installazione dei sistemi di misura, conformi alla normativa metrica e fiscale vigente, ai fini dell'accertamento quantitativo dell'energia elettrica presso l'officina;
- ii. prima della messa in esercizio dell'impianto, la società Enel Libra Flexys S.r.l. dovrà:
 - o assicurare che siano installati idonei sistemi di misura, conformi alle vigenti norme metriche, ai fini dell'accertamento quantitativo dell'energia elettrica riferibile al sistema di accumulo, sia in immissione che in prelievo nonché di eventuali consumi dell'officina sottoposti a trattamenti fiscali differenti;
 - assicurare che siano definiti e misurabili i quantitativi di energia elettrica di interscambio tra il sistema di accumulo e l'esistente centrale termoelettrica, nonché la totalità degli autoconsumi, specificando le utenze associate al sistema di accumulo e quelle afferenti la centrale, avuto riguardo anche alla necessità di discriminare l'energia elettrica sottoposta a trattamenti fiscali differenti;



- o assicurare che siano definite le modalità operative di gestione dell'impianto e, in particolare, sia predisposto un idoneo sistema di controllo locale e da remoto che consenta altresì la registrazione degli eventi anomali relativamente all'officina ed ai sistemi di misura fiscali ivi installati;
- o assicurare che siano specificate le utenze associate al sistema di accumulo, distinguendo quelle strettamente necessarie al funzionamento degli apparati (cioè, ausiliarie) da quelle accessorie, specificando se esse siano sottese a distinta fornitura o siano derivate dai quadri dell'impianto medesimo;
- o assicurare che siano adempiuti gli obblighi e ogni altra previsione contenuti nel D. Lgs. 26.10.1995, n. 504 di cui al Titolo II (Energia elettrica) del Testo Unico Accise, per quanto applicabili al caso di specie, acquisendo il codice ditta per l'officina elettrica di che trattasi.
- iii. resta ferma l'ottemperanza delle eventuali ulteriori prescrizioni che l'UD territorialmente competente riterrà opportuno impartire a seguito della verifica di primo impianto presso l'officina, con la facoltà dell'UD di rilascio della licenza di esercizio anteriormente alla suddetta verifica, ai sensi dell'art.53, comma 7, del TUA.
- d) Prescrizioni della Provincia di Viterbo Unità Di Progetto Tutela Del Territorio, Servizio Gestione Risorse Forestali e Aree Protette Difesa Suolo, Demanio Idrico, Gestione Risorse Idriche - VAS, Ufficio Demanio Idrico e Gestione Risorse Idriche:
 - i. deve essere garantita la protezione contro l'erosione delle sponde e dell'alveo del canale nel punto di scarico, con massi di cava come previsto in progetto;
- ii. la paratia di intercettazione e regolazione sulla conduttura di collettamento a monte del punto di scarico deve essere tarata e regolata per garantire una portata massima rilasciata non superiore al valore massimo calcolato nella condizione *ante operam* (481/s);
- iii. per garantire l'efficienza del sistema di accumulo costituito dallo strato di ricoprimento superficiale in ghiaia:
 - o la superficie di contatto tra lo strato di ricoprimento drenante e lo strato ricoprimento compattato di base dovrà risultare sub-pianeggiante, (allo scopo di non perdere capacità di accumulo) ossia con valori di pendenza minima necessaria per garantire il deflusso delle acque accumulate nello strato drenante verso le scoline e/o i pozzetti del sistema di raccolta;
 - il collegamento dei volumi invasati nello strato drenante verso le cunettepozzetti di raccolta dovrà essere realizzato garantendo l'effettiva funzione di laminazione, mediante di tubazioni di efflusso e/o spondine di stramazzo in numero e dimensione tale da assicurare portate inviate al sistema di collettamento non superiori a quelle defluenti nella condizione ante operam;
 - fatta salva la gestione separata delle acque meteoriche scolanti sulle superfici potenzialmente soggette a rilascio di sostanze inquinanti (che dovranno avere caratteristiche di impermeabilità), secondo le eventuali ulteriori prescrizioni dell'Autorizzazione Ambientale allo Scarico non di competenza del Servizio scrivente;
- iv. deve essere assicurata la regolare e costante manutenzione del canale ricettore dello scarico e delle opere di protezione spondale previste;



v. la ditta dovrà/si impegna a:

- o provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria nonché alla pulizia dei luoghi ove avviene lo scarico;
- usare ogni accorgimento per non turbare il libero deflusso delle acque e per mantenere immutate le caratteristiche idriche ed idrauliche del bene sul quale insiste l'intervento;
- o osservare rigorosamente ed a non porre in essere alcun uso od attività in contrasto con le vigenti disposizioni legislative, regolamentari, ed amministrative in materia di polizia idraulica e di acque pubbliche, nonché in materia urbanistica, paesaggistica, ambientale, di igiene e sicurezza pubblica;
- o non generare alcuna turbativa o intralcio di sorta e porre le necessarie cautele a salvaguardia del libero esercizio degli usi ed attività che si esplichino nelle aree limitrofe ed alle altre utenze, restando unica responsabile di qualunque atto o fatto che da questa possa arrecare danno;
- o comunicare la data di inizio lavori con adeguato anticipo, nonchè il nominativo del Direttore dei lavori, allegando gli estremi della Polizza Car della ditta affidataria dei lavori per eventuali danni e la responsabilità civile verso terzi in fase di esecuzione dei lavori; a produrre, al termine dei lavori CRE e documentazione fotografica dalla quale si evinca la regolare esecuzione dell'opera idraulica e le idonee condizioni idrauliche del tratto di corso d'acqua interessato dai lavori;
- o mantenere il carattere di provvisorietà di tutte le opere presenti sui corsi d'acqua, quand'anche non beni demaniali in concessione, ed a prender atto che ogni eventuale variante, sia in corso d'opera che successiva, deve essere preventivamente sottoposta all'approvazione;
- o prendere atto che l'esecuzione di qualunque opera in contrasto con le norme sulla tutela delle pertinenze idrauliche—fluviali come definite con il R.D. 25/07/1904 n.523, o comunque non autorizzata, dà luogo alla verbalizzazione dei fatti contestati ed alla comunicazione della notizia di reato all'Autorità Giudiziaria e può comportare l'avvio del procedimento di decadenza della concessione;
- o effettuare rimozione e sgombero in occasione degli eventi di piena ordinaria e straordinaria del corso d'acqua, su richiesta dell'Autorità Idraulica competente, o per quest'ultima dalla struttura competente in materia di polizia idraulica di tutti i materiali di apporto naturale o artificiale che possano comunque determinare variazioni del livello delle acque del fiume;
- o effettuare il taglio della vegetazione spontanea sul corso d'acqua oggetto di scarico, che può essere effettuato solamente nel rispetto delle leggi e regolamenti che disciplinano la materia;
- o adottare tutti i provvedimenti necessari ed immediati a tutela della pubblica incolumità, in caso di sopraggiungimento di piene eccezionali non tollerate dalla presenza delle opere oggetto del nulla osta, provvedendo altresì alla successiva ristrutturazione ed al ridimensionamento dell'opera, previa richiesta ed ottenimento di nuova approvazione idraulica;
- o eseguire verifiche sulla funzionalità ed efficienza (idrauliche, di stabilità, statiche etc.) delle opere, nonchè apportare modifiche totali o parziali, che è tenuto ad eseguire a propria cura e spese senza avere diritto ad alcun riconoscimento di spese o rimborsi, o indennizzi di sorta, in qualsiasi



- momento a richiesta della Provincia per effetto dell'evoluzione della situazione ambientale del territorio, o per effetto dell'emanazione di nuova normativa in materia, o per motivi di pubblico interesse, o per motivi di sicurezza o comunque a giudizio insindacabile della Provincia stessa;
- vi. la ditta rimane unica responsabile in caso di incidenti e danni arrecati a persone e cose, sia durante la realizzazione dell'opera, che successivamente, o durante le operazioni di manutenzione della stessa, sollevando quindi la Provincia da ogni responsabilità e/o richiesta di indennizzo.

Art. 5 Pubblicazione e ricorsi

- 1. La Società autorizzata è tenuta alla pubblicazione di un estratto del presente provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale al massimo tre mesi dalla data di ricevimento del decreto di autorizzazione.
- 2. Il presente decreto è pubblicato sul sito Internet del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (http://www.mase.gov.it).
- 3. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR del Lazio Sezione di Roma, ai sensi e per gli effetti dell'art. 41 della Legge 23 luglio 2009, n. 99 e s.m.i., o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data di pubblicazione di un suo Estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (Foglio Inserzioni).

Roma, lì

IL DIRETTORE GENERALE (Dott.ssa Marilena Barbaro)



ALLEGATO A - elenco pareri ricevuti nel corso del procedimento

- nota acquisita al prot. MASE n. 0030174 del 16.02.2024, con cui la **Direzione del Genio Militare per la Marina** ha espresso parere favorevole;
- nota prot. 0033253 del 21.02.2024, acquisita al prot. MASE n. 0033599 del 22.02.2024, con cui la Divisione VII Bonifica dei siti di interesse nazionale della Direzione Generale Uso Sostenibile del Suolo e delle Risorse Idriche del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Alimentare ha comunicato che l'intervento non ricade nel perimetro di un Sito di Interesse Nazionale (SIN);
- nota prot. *M_D MGMILRM nr. 0000977* del 22.02.2024, acquisita in pari data al prot. MASE n. 0033798, con cui **Direzione del Genio Militare per la Marina**, a seguito delle integrazioni volontarie presentate dal proponente in data 21.02.2024, ha confermato il <u>parere favorevole</u> già espresso in data 16.02.2024;
- nota prot. *MIC_SABAP-VT-EM_UO3/23/02/2024/0003230-P*, acquisita al prot. MASE n. 0035788 del 26.02.2024, con cui la **Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Provincia di Viterbo e per l'Etruria Meridionale** ha rilasciato <u>parere favorevole nel rispetto di specifiche prescrizioni;</u>
- nota prot. *M_D MCAPTL nr. 0007125* del 20.03.2024, acquisita al prot. MASE n. 0054357 del 21.03.2024, con cui il **Comando Interregionale Marittimo Centro e Capitale della Marina Militare** ha espresso <u>parere favorevole</u>;
- nota prot. *dipvvf.COM-VT.REGISTRO UFFICIALE.U.0004165* del 05.04.2024, acquisita in pari data al prot. MASE n. 0064880, trasmessa al Proponente con nota prot. MASE n. 0073195 del 18.04.2024, con cui il **Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Viterbo** ha espresso <u>parere favorevole nel rispetto di specifiche prescrizioni</u>;
- nota prot. 248033/RU del 29.04.2024, acquisita al prot. MASE n. 0079575 del 30.04.2024, con cui l'**Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Direzione Accise, Ufficio Gas Naturale Energia Elettrica**, ha rilasciato <u>parere favorevole nel rispetto di specifiche prescrizioni;</u>
- nota prot. 21612/2024 del 10.06.2024, acquisita al prot. MASE n. 0108462 del 12.06.2024 e trasmessa al Proponente con nota pec prot. MASE n. 0116053 del 24.06.2024, con cui la Provincia di Viterbo Unità Di Progetto Tutela Del Territorio, Servizio Gestione Risorse Forestali e Aree Protette Difesa Suolo, Demanio Idrico, Gestione Risorse Idriche VAS, Ufficio Demanio Idrico e Gestione Risorse Idriche ha rilasciato parere favorevole nel rispetto di specifiche prescrizioni.